

D.C.C. N. 11 DEL 8.4.2014

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO (ART. 8, COMMA 10, LETTERA C LEGGE 448/1998 E S.M.I.).

Al momento della trattazione del presente atto sono presenti i Sigg.ri: BAILO FABIO (PRESIDENTE), SIBILLE BRUNA (SINDACO), DAMASCO CHRISTIAN, DELLAROSSA FEDERICO, ELLENA MARCO, FERRERO CRISTOFORO, FERRERO PIETRO, FERRO CESARE, GALLIZIO CLAUDIO, GIVERSO PIO, MODA MARCO FELICE, PIRRA PIER GIORGIO, TESTA RAIMONDO, VUERICH GIAN MASSIMO (TOT. N.14).

Risultano pertanto assenti i Sigg.ri: BALESTRA GIANCARLO, BERGESIO VALTER, COMOGLIO GIOVANNI, GAIA GUIDO, LACERTOSA CLAUDIO, RUSSO ROBERTO e TRIPODI DAVIDE (TOT. N.7).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Vice Segretario, autorizzato dal Presidente, su invito del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Lavori Pubblici su impulso d'ufficio.

Richiamata la propria deliberazione n. 72 in data 16/9/2010, con la quale, su approfondita relazione della Ripartizione Lavori Pubblici basata sul lavoro di un apposito tavolo tecnico-amministrativo e tenuto conto, fra l'altro, che:

- Il territorio del Comune di Bra è dotato per una sua ampia parte di una rete per la distribuzione del gas metano, gestita dal concessionario Enel Gas, ed appartiene alla zona climatica E, di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 26/8/1993 n. 412 (*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10*).
- L'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (finanziaria per l'anno 1999), recante la *Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative* (c.d. "carbon tax"), nella primitiva formulazione del suo comma 10, lettera c), aveva previsto, fra le misure compensative dei maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) nei comuni interamente non metanizzati ricadenti nella suddetta zona climatica E ed individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una riduzione, tramite credito d'imposta, del costo del gasolio da riscaldamento e del G.P.L. impiegato nei territori predetti anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate.
- L'articolo 12 della successiva legge 23/12/1999 n. 488, nel sostituire la predetta lettera c) della norma sopraccitata, ha poi stabilito che il suddetto beneficio è applicabile anche ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni (dunque parzialmente metanizzati) ricadenti nella predetta zona climatica E di cui al precitato D.P.R. n. 412/1993 e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Ai sensi di tale norma le suddette deliberazioni dovevano inizialmente essere adottate e comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; poi l'articolo 17 bis del Decreto Legge 24/6/2003 n. 147, aggiunto dalla legge di conversione 1/8/2003 n. 200, ha stabilito che la disposizione si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio (e la trasmette ai suddetti Ministeri) solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.

- L'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2000, n. 354, al comma 2, così come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge 23/12/2000, n. 388 (finanziaria 2001), stabilì che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui sopra per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del precitato D.P.R. n. 412/1993 ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse; inoltre al comma 4 è stato previsto che gli effetti della sostituzione della più volte citata lettera c) da parte della precitata legge 488/1999 si dispiegassero dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo e cioè dal 3 ottobre 2000.
- Infine, l'articolo 13, comma 2, della legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002) aggiunse per la prima volta che per l'anno 2002, contrariamente a quanto fino ad allora stabilito dalla normativa, i sopra descritti benefici, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, fossero concessi anche alle frazioni (intese come sopra descritto) del comune parzialmente non metanizzate nella quale sia ubicata la sede municipale.
- Questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 19/09/2002, regolarmente trasmessa ai precitati Ministeri competenti, individuò le zone non metanizzate (o parzialmente metanizzate) dell'intero territorio comunale, riconducendole all'elenco di vie, strade e località allegato alla deliberazione medesima, senza fare distinzione fra zone ricadenti nel centro abitato ove ha sede la casa comunale e zone al di fuori di esso, in quanto tale distinzione era, allo stato della normativa, ininfluenta.
- Le disposizioni di cui al precitato articolo 13 della legge 448/2001 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2009 dalle varie leggi finanziarie susseguitesi nel tempo, ma a partire dall'anno 2010 né la legge finanziaria 2010, né altre norme hanno più reiterato le disposizioni di cui al precitato articolo 13 della legge n. 448/2001, e dunque, come ampiamente illustrato dall'Agenzia delle Dogane con numerose circolari emanate negli ultimi mesi, di cui si citano qui di seguito alcuni passi salienti:

*A partire dalla ... data del 1° gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448. Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.*

*Pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354. In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "... porzioni edificate .... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse" (Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, n.178604 R.U. del 31/12/2009).*

*Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un'unica "frazione" (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte "non metanizzata".*

*Tutto ciò premesso, si precisa che l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari*

come "non metanizzate" (Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti n. 41017 R.U. del 12/4/2010).

- La suddetta deliberazione consiliare n. 79/2002, dunque, non era più completamente rispondente alla mutata normativa e andava perciò aggiornata.
- L'articolo 1, comma 3, della Determinazione dell'Agenzia delle Entrate 23/1/2001, recante le *Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche*, stabilisce che per quanto riguarda l'applicazione della suddetta normativa alle frazioni di comune, ricadenti nella zona climatica F di cui al pluricitato D.P.R. n. 412/1993 ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, la nozione di centro abitato è rinvenibile nell'articolo 3, comma 1, numero 8, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale così recita:

8) *Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;*

e che la precitata circolare della medesima Agenzia n. 41017/2010, relativamente all'applicazione della suddetta normativa alle frazioni di comune, ricadenti nella zona climatica E ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, afferma che, in assenza di una specifica definizione fiscale "è possibile far riferimento a quanto stabilito dall'articolo 3 del Codice della strada";

- Non essendovi definizione del suddetto Codice della Strada della nozione di "case sparse", ai fini dell'applicazione della norma in oggetto per "case sparse" possono ragionevolmente intendersi tutti gli edifici che non rientrano nella sopra riportata nozione di "centro abitato", di cui all'articolo nell'articolo 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- Ai fini del provvedimento in questione possono definirsi "non metanizzate" anche le aree al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale per le quali, indipendentemente dalla rete, la metanizzazione sia troppo onerosa oppure impossibile a causa di ostacoli fisici oggettivi o limitazioni di carattere normativo (zone di rispetto ferroviario, stradale, autostradale, ecc.);

si stabili, in particolare:

- Di aggiornare l'elenco delle porzioni edificate del territorio comunale ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale alle quali è applicabile il beneficio fiscale di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448/98, così come sostituito dall'articolo 12 della legge n. 488/1999, che risultano essere quelle riconducibili all'elenco di vie, strade e località allegato a quel provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
- Di approvare pertanto il suddetto elenco, dando atto che il medesimo in alcuni casi poteva non essere totalmente esaustivo di tutte le porzioni edificate non metanizzate del territorio comunale al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.
- Di comunicare il provvedimento al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi della normativa citata in premessa.

Preso atto che, a seguito dell'utilizzo pratico di tale elenco, ci si è resi conto della necessità di modificarlo marginalmente, sia al fine di rettificare alcune indicazioni topografiche e di numerazione civica del medesimo che allo scopo di precisare meglio gli ultimi punti dell'elenco stesso i quali evidenziavano la non esaustività dell'elenco medesimo con l'indicazione "Case sparse non metanizzate della frazione ..." o con la dicitura "Altre case sparse non metanizzate al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale" le quali vanno meglio esplicitate, ai sensi della normativa sopra riportata, con l'aggiunta delle "Porzioni edificate" e con la dizione seguente: "Altre porzioni edificate e case sparse non metanizzate, ubicate in tutto il

*territorio comunale posto al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale e non comprese nei punti precedenti”.*

Visto dunque l'elenco aggiornato, rettificato e modificato come sopra descritto, predisposto dalla Ripartizione Lavori Pubblici, che si allega a far parte integrante della presente deliberazione, e ritenuto di approvarlo.

Preso atto che, agli atti e presso la Ripartizione Lavori Pubblici, è disponibile in visione al pubblico idonea cartografia aggiornata riportante le indicazioni di cui alla precitata deliberazione C.C. n. 72/2010 circa la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale, nonché l'attuale rete di distribuzione del gas metano.

Preso atto, altresì, che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato in data 1.4.2014, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente Capo Ripartizione Lavori Pubblici: FAVOREVOLE Firmato Giovanni Galletto.

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato in data 1.4.2014, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato Gerardo Robaldo.

Preso atto che la presente deliberazione non comporta spesa.

Sentita la discussione dei presenti in merito, registrata su apposito supporto informatico agli atti del Comune, da cui risultano gli interventi dei Sigg.ri:

- BAILO
- FISSORE (Vice Segretario)
- GIVERSO
- FERRERO Pietro

*Durante la trattazione della presente sono entrati i Consiglieri Balestra, Bergesio, Comoglio, Gaia e Tripodi: Presenti n. 19*

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n.	19
Assenti	n.	2 (Lacertosa, Russo)
Votanti	n.	19
Maggioranza richiesta	n.	10
Favorevoli	n.	19

#### DELIBERA

- 1) Di aggiornare l'elenco di cui alla precedente deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 72/2010 descritta in premessa, che per il resto si conferma *in toto*, relativamente alle porzioni edificate del territorio comunale ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale alle quali è applicabile il beneficio fiscale di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448/98, così come sostituito dall'articolo 12 della legge n. 488/1999, che risultano ora essere quelle riconducibili all'elenco di vie, strade e località allegato al presente

provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, ove sono evidenziati gli aggiornamenti e modifiche apportate.

- 2) Di approvare pertanto il suddetto elenco aggiornato, dando atto che il medesimo in alcuni casi può non essere totalmente esaustivo di tutte le porzioni edificate non metanizzate del territorio comunale al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, come precisato in premessa e nella precitata deliberazione consiliare n. 72/2010 che ad ogni buon conto qui si richiama.
- 3) Di comunicare il presente provvedimento al Ministero delle Finanze ed al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della normativa citata in premessa.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio comunale.
- 5) Di disporre, ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di cui trattasi in favore dei soggetti aventi diritto, che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato, dando atto che, agli atti e presso la Ripartizione Lavori Pubblici, è disponibile in visione al pubblico idonea cartografia aggiornata riportante le indicazioni sopra dettagliate circa la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale, nonché l'attuale rete di distribuzione del gas metano.

Con separata votazione ( Presenti n. 19 -Votanti n. 19 – Favorevoli n. 19), resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

./i. allegato



CITTÀ DI BRA  
PROVINCIA DI CUNEO

ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), LEGGE 448/1998 E S.M.I.  
ELENCO DELLE VIE, STRADE E LOCALITÀ  
INTERAMENTE O PARZIALMENTE NON METANIZZATE  
AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO OVE HA SEDE LA CASA COMUNALE  
AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2014  
*(aggiornamenti in grassetto corsivo)*

- 1) Strada Montelupa (dal civico *2 al 3*, dal 7 al 15 e dal 17 in poi);
- 2) Strada Montepulciano (oltre civico 76);
- 3) Strada Montepulciano di mezzogiorno;
- 4) Strada Montenero (dai civici 45 e 32 esclusi in poi);
- 5) Strada Fey;
- 6) Strada Fey di Mezzogiorno;
- 7) Strada Marie (dal civico 9 in poi);
- 8) Strada della Cicala;
- 9) Strada Belvedere;
- 10) Strada Gariglio (dal civico 3 in poi);
- 11) Strada Sabecco;
- 12) Strada Castelletto;
- 13) Frazione San Matteo (dal civico 22 in poi);
- 14) Strada Cavallasso (Fraz. San Matteo);
- 15) Strada Cucco (Fraz. San Matteo);
- 16) Strada vicinale del Duca (Fraz. San Michele);
- 17) Strada Tetti Bona;
- 18) Località Picotto (Fraz. San Matteo);
- 19) Strada Pennaccini;
- 20) Strada Terlapini (dal civico *18A* in poi);
- 21) Strada Tetti Milanesi;
- 22) Strada Carpeneto;
- 23) Località Baffumetto (Tetti Milanesi);
- 24) Strada Garombi;
- 25) Strada Casa del Bosco (dai civici 10/F e 13/L esclusi in poi);
- 26) Frazione Casa del Bosco;
- 27) Strada Falchetto (dai civici 30 e 63 esclusi in poi);
- 28) Frazione Falchetto;
- 29) Strada Falchetto - Tetti Alti;
- 30) Strada Falchetto - Tetti Bassi;
- 31) Strada San Lorenzo (Riva – Casa Del Bosco);
- 32) Frazione Boschetto;
- 33) Tetti Mattuda (Fraz. Falchetto – Fraz. Boschetto);
- 34) Strada Grione (Falchetto);
- 35) Strada Boarini (Falchetto – Quinto Bianco);
- 36) Strada Quinto Bianco;
- 37) Strada Tetti Rasa;

- 38) Frazione Riva;
- 39) Strada Chiossa (Riva-Quinto Bianco);
- 40) Strada Bianchetta (Fraz. Riva);
- 41) Strada Freironi (Fraz. Riva);
- 42) Strada Giardina (Fraz. Riva);
- 43) Strada Matrotti (Fraz. Riva);
- 44) Via Piumati (dai civici 210 e 217 esclusi in poi)
- 45) Strada Tetti Raimondi (da Fraz. Riva fino all'intersezione con via Maestri del Lavoro esclusa);
- 46) Via Cherasco (dai civici 45 e 2 esclusi in poi);
- 47) Strada dei Molini (dal civico 5 escluso in poi);
- 48) Strada Tanaro (Fraz. Pollenzo);
- 49) Via Caduti Partigiani (Fraz. Pollenzo);
- 50) Strada Fontana Operti (dal civico 10 al 14);
- 51) Via Don Orione (tratti) a partire dall'altezza dei civici n. 79/A e n. 92 esclusi e a proseguire fino a Frazione Bandito e oltre;
- 52) Strada Montà della Radice (tutta esclusa ditta OMLER, civico n. 15);
- 53) Strada Ronchi (oltre il civico 5);
- 54) Strada Vecchia Torino e Località San Maurizio (tutta);
- 55) Strada Gallotto Fraz. Bandito (oltre ferrovia dal civico 10 in poi);
- 56) Strada Biola (fabbricati sparsi);
- 57) Strada Motta (tra Motta e confine Sanfré);
- 58) Strada Orti (dal civico 1 al 15/B e dal civico 19 alla fine);
- 59) Strada San Michele (dai civici 96/L e 201 esclusi in poi);
- 60) Via della Piana, civici 4.,6,8 e 9 (Fraz. Pollenzo);
- 61) Via Fossano Fraz. Pollenzo (dai civici 74 e 21 esclusi in poi);
- 62) Strada Borgo San Martino (dal civico 24 al civico 28);
- 63) Strada Crociera Burdina ( dal civico 1 al 5 e civico 85);
- 64) Località Borgo Nuovo ( dal civico 1 al civico 9 e dal civico 24 alla fine).
- 65) *Porzioni edificate e* Case sparse non metanizzate Frazione Bandito
- 66) *Porzioni edificate e* Case sparse non metanizzate Frazione Boschetto
- 67) *Porzioni edificate e* Case sparse non metanizzate Frazione Casa Del Bosco
- 68) *Porzioni edificate e* Case sparse non metanizzate Frazione Falchetto
- 69) *Porzioni edificate e* Case sparse non metanizzate Frazione Pollenzo
- 70) *Porzioni edificate e* Case sparse non metanizzate Frazione Riva
- 71) *Porzioni edificate e* Case sparse non metanizzate Frazione San Matteo
- 72) *Porzioni edificate e* Case sparse non metanizzate Frazione San Michele
- 73) *Via Cuneo dal civico 129 in poi e dal civico 192 in poi*
- 74) *Altre porzioni edificate e* case sparse non metanizzate *ubicate in tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale e non comprese nei punti precedenti.*

